Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 229/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’Infrastruttura Ferroviaria Regionale Piemontese

Indice

Premessa **3**
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR **4**
1.1 Valutazioni dell’Autorità 4
1.2 Indicazioni 4
1.3 Prescrizioni 4
2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR **5**
2.1 Valutazioni dell’Autorità 5
2.2 Indicazioni 5
2.3 Prescrizioni 5
3. Condizioni di accesso all’Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR **5**
3.1 Valutazioni dell’Autorità 5
3.2 Indicazioni 8
3.3 Prescrizioni 8
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR **9**
4.1 Valutazioni dell’Autorità 9
4.2 Indicazioni 10
4.3 Prescrizioni 10
5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR **10**
5.1 Valutazioni dell’Autorità 10
5.2 Indicazioni 11
5.3 Prescrizioni 11
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR **12**
6.1 Valutazioni dell’Autorità 12
6.2 Indicazioni 12
6.3 Prescrizioni 12
7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR **12**
7.1 Valutazioni dell’Autorità 12
7.2 Indicazioni 12
7.3 Prescrizioni 12
8. Allegati al PIR **13**
8.1 Valutazioni dell’Autorità 13
8.2 Indicazioni 13
8.3 Prescrizioni 13

Premessa

Con nota trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità) ed assunta al prot. ART 75944/2026 del 1° ottobre 2026, la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito, anche: RFI) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2028 (nel seguito: PIR 2028) per l’infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, elaborata tenendo conto delle osservazioni formulate durante la fase di consultazione sulla prima bozza del documento dalla Regione Piemonte.

Il Gestore ha provveduto ad allegare alla citata nota prot. ART 75944/2026 una tabella riportante le suddette osservazioni e le sue relative controdeduzioni e determinazioni finali.

Con il presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e alle appendici alla indicata bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli e per le appendici il presente documento reca, nell’ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza finale del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al gestore dell’infrastruttura (nel seguito, anche: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato “**PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)**” e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine di entrata in vigore dell’orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

AQ:	Accordo Quadro;
Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
CdS:	Contratto di Servizio;
CMQ:	Condizioni Minime di Qualità;
EA:	Ente Affidante;
GI:	Gestore dell’infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
ITS:	Sistemi di Trasporto Intelligenti;
MaaS:	Mobility as a Service;
NAP:	National Access Point;
OSP:	Obbligo di Servizio Pubblico;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso;
PMR:	Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta;
TI:	Trenitalia S.p.A.;
TPL:	Trasporto Pubblico Locale;
STI:	Specifiche Tecniche di Interoperabilità.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Considerati i diversi richiami presenti nel documento, si ritiene opportuno che, nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico (aggiornamento dicembre 2026)",* siano introdotti i rimandi ai seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Con riferimento all'osservazione formulata dalla Regione Piemonte, riguardante la denominazione dei servizi regionali, il gestore ha giustificato la nomenclatura utilizzata nel paragrafo 1.6, "*Glossario dei termini (aggiornamento dicembre 2026)*", accogliendo in parte le richieste della Regione e giustificando le denominazioni adottate in relazione alle stazioni di attestamento dei servizi e alle prospettive di attivazione di alcune tratte. Si ritiene che le controdeduzioni del gestore siano giustificate.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di introdurre nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico (aggiornamento dicembre 2026)*", i rimandi ai seguenti riferimenti normativi:

- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;**
- **D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.**

1.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del paragrafo.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Condizioni di accesso all'Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

Dalle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte emerge una permanente necessità degli enti affidanti (nel seguito: EA) dei servizi di trasporto pubblico (nel seguito: TPL) ferroviari di poter accedere a dati ed informazioni relativi ai servizi di TPL ferroviari da loro contrattualizzati nei contratti di servizio (nel seguito: CdS) e che sono nella disponibilità del GI. Tale richiesta deriva dall'individuare nel GI il soggetto terzo, generatore dei dati richiesti, capace di fornire all'EA dati da confrontare (quando applicabile) con quelli forniti dall'IF.

Tali richieste degli EA non sono del tutto nuove e riflettono l'esigenza di adeguare le prassi di RFI all'attuale assetto, caratterizzato dalla presenza di un'impresa che, pur essendo titolare di numerosi CdS con differenti EA, non può e non deve essere trattata da RFI come un unico soggetto, richiedendosi pertanto una rendicontazione per CdS e non per impresa. Si tratta di un adeguamento fondamentale del GI alla nuova regolazione e assetto dei servizi che non può protrarsi oltre.

Le suddette esigenze sono comuni a quelle rappresentate da istanze pervenute nel tempo (ad es. Regione Toscana) anche con riferimento a servizi effettuati sulla IFN e mostrano ancora la presenza di possibili criticità e di necessità da parte degli EA, non ancora colmate, e che potrebbero sintetizzarsi nelle seguenti fattispecie:

- disponibilità della rendicontazione dei dati economici (pedaggi, penali, ecc.);
- disponibilità dei dati sui servizi programmati e consuntivati (orari partenze e arrivi, ritardi, composizioni, cause ritardi, ecc.);
- disponibilità dei dati in tempo reale sulla circolazione anche per sviluppo di servizi MaaS.

Tali informazioni e dati sono richiesti dall'EA per ogni CdS; la Regione Piemonte ne sollecita la trasmissione secondo prestabiliti format e standard: in particolare, per i dati del servizio è suggerita la "*trasmissione in cooperazione applicativa utilizzando gli standard previsti dal Regolamento delegato (UE) 2024/490 (NeTEx - UNI CEN/TS 16614 per i dati statici e SIRI - UNI CEN/TS 15531 per i dati dinamici in tempo reale) richiamati dal Decreto MIT 26 gennaio 2026 sui Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2661*".

Con riferimento ai contenuti del paragrafo 3.3.1, "*Accordo quadro (aggiornamento dicembre 2026)*", la Regione Piemonte ha richiesto che: "*Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra Gestore dell'Infrastruttura, Imprese Ferroviarie ed Enti affidanti, si ritiene utile introdurre la rendicontazione e*

fatturazione separata dei corrispettivi relativi ai servizi resi da RFI nell’ambito dei Contratti di Servizio con obblighi di servizio pubblico (OSP), assicurando la puntuale attribuzione dei costi al singolo Contratto di Servizio. In particolare, la rendicontazione dovrebbe evidenziare separatamente canoni di accesso all’infrastruttura, servizi accessori, penali, incentivi e ogni altro corrispettivo applicato da RFI, consentendo una chiara riconciliazione tra costi sostenuti e servizi OSP finanziati. Si ritiene inoltre utile che tali informazioni siano rese disponibili sia all’Impresa Ferroviaria titolare del Contratto di Utilizzo sia all’Ente affidante, tramite specifici flussi informativi o funzionalità dedicate dei sistemi di RFI, al fine di garantire la piena tracciabilità, verificabilità e corretta imputazione dei costi relativi ai servizi di trasporto pubblico”.

Nel valutare la richiesta il gestore ha dichiarato che*: “Con riferimento a quanto richiesto in merito alla maggiore evidenza e articolazione delle voci oggetto di rendicontazione, questo Gestore è disponibile ad avviare un approfondimento volto a individuare possibili soluzioni informatiche finalizzate al potenziamento degli attuali strumenti di rendicontazione utilizzati. Tali approfondimenti saranno orientati a verificare la possibilità di implementare le eventuali soluzioni a partire dall’Orario di Servizio 2027-2028, compatibilmente con gli esiti delle analisi tecniche e con i necessari tempi di sviluppo e implementazione”.*

Si ritiene che, seppure siano sottese alla proposta del gestore cautele ragionevoli circa le modalità di accoglimento delle richieste regionali, in nessun modo gli esiti delle analisi tecniche possono impedire la piena disponibilità delle informazioni richieste a partire dall’Orario di Servizio 2027-2028. A tale scopo, si ritiene necessaria una informativa tempestiva dell’Autorità e della Regione circa gli esiti degli approfondimenti che saranno svolti per verificare l’implementabilità di meccanismi atti a dare maggiore evidenza e articolazione delle voci di costo oggetto di rendicontazione.

Con riferimento alla richiesta della Regione Piemonte di “[…] *introdurre la possibilità da parte del GI, di trasferire agli Enti Affidanti informazioni relative ai servizi di trasporto di competenza e oggetto di affidamento attraverso Contratto di Servizio, con modalità conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale e al Decreto MIT 26 gennaio 2026 sui Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS), alternative rispetto alla soluzione ad oggi prevista (“utenza” su PicWeb) al fine di permettere la completa adesione alle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Trasporti in materia di monitoraggio contrattuale attraverso l’autonoma valutazione. Oltre agli scopi relativi al monitoraggio dei Contratti di Servizio per gli Enti Affidanti è importante anche ricevere le informazioni in tempo reale sullo stato del servizio, per poter sviluppare e/o migliorare i propri servizi locali di infomobilità, anche in connessione a piattaforme di tariffazione e bigliettazione (p.e. MaaS)*”, si rileva che la ratio di questa come di altre osservazioni è da ricondursi a una permanente necessità degli EA di poter accedere a dati ed informazioni relativi ai servizi di TPL ferroviari da loro contrattualizzati nei CdS e che sono nella disponibilità del GI, esigenza che si riscontra anche nell’ambito dell’istruttoria relativa al PIR della rete nazionale e che suggerisce una trattazione auspicabilmente uniforme tra i vari GI.

Nel valutare la richiesta il gestore ha precisato che: “*In merito alla richiesta di rendere disponibili flussi informativi relativi ai servizi ferroviari e agli indicatori di circolazione, si evidenzia che entro il 2027 sarà reso disponibile un nuovo set di flussi dati RFI-IF relativi agli indicatori di circolazione, finalizzato a garantire una più efficace e strutturata condivisione delle informazioni tra Gestore e Imprese Ferroviarie e/o Richiedenti non IF titolari di AQ*.”

Si prende atto dell’impegno del gestore, in accordo alla richiesta della Regione, di rendere disponibili flussi informativi relativi ai servizi ferroviari e agli indicatori di circolazione, con l’ulteriore specifica che entro il 2027 sarà reso disponibile un nuovo set di flussi dati RFI-IF relativi agli indicatori di circolazione, finalizzato a garantire una più efficace e strutturata condivisione delle informazioni tra Gestore e Imprese Ferroviarie e/o Richiedenti non IF titolari di AQ, con particolare riferimento alle informazioni e agli indicatori relativi alla circolazione nella disponibilità del GI e che sono sviluppati nell'ambito dei rapporti informativi tra Gestore e Impresa Ferroviaria.

Per quanto attiene, invece, ai flussi informativi tra Impresa Ferroviaria ed Ente affidante, funzionali al monitoraggio e alla gestione dei rapporti contrattuali tra le medesime parti, il gestore precisa che gli stessi non rientrano nell'ambito delle attività e degli obblighi informativi propri del GI.

Per le ulteriori richieste della Regione attinenti allo scambio di dati informativi il GI generalmente non entra nel merito e le respinge rimandando sempre a quanto osservato in tema di altre richieste sul tema.

L’Autorità, in tema di servizi di trasporto pubblico da assoggettare ad OSP e relative procedure di affidamento, è intervenuta con la delibera 154/2019 le cui misure sono volte a rafforzare il patrimonio informativo degli EA (per ridurre le asimmetrie informative con le imprese) in modo tale da garantire anche agli EA l’accesso ai dati relativi ai propri servizi di TPL a prescindere dal soggetto produttore di tali dati.

Sul tema rileva anche la delibera ART 16/2018 sulle condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi ferroviari assoggettati ad OSP che prevede alla Misura 3 punto 6 quanto segue: “*Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi di mobilità e forme diffuse di controllo delle modalità di erogazione dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, dell’utilizzo efficiente delle risorse pubbliche a compensazione degli obblighi di servizio pubblico e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,* ***i dati necessari alla definizione degli indicatori e dei livelli minimi di cui alle Misure successive, prodotti direttamente o indirettamente dalle IF, dai GS o dai GI, rientrano nella titolarità degli EA e/o del soggetto competente della programmazione dei servizi*** *e sono resi accessibili e riutilizzabili secondo quanto disposto ai punti 8 e seguenti della presente Misura, nel rispetto e nei limiti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.*”[enfasi aggiunta].

Pertanto, quanto dichiarato da RFI in merito all’assenza di obblighi nei suoi confronti di consentire flussi informativi agli EA per il monitoraggio dei CdS non può essere in generale accolto. RFI è il generatore e titolare dei dati in questione, oltre ad esserne in pratica monopolista, e non si può totalmente sottrarre a tali obblighi.

Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse richieste per CdS, si ritiene che questa debba essere assicurata in tutti i casi in cui i dati siano nella titolarità del GI stesso. Nei casi in cui il GI, pur nella disponibilità del dato, non possa univocamente attribuirlo ad un CdS in quanto tale attribuzione dipende da informazioni nella titolarità dell’IF (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i driver per l’allocazione ai CdS di alcune voci di costo “condivise” quale ad esempio il noleggio degli spazi per le biglietterie in stazione come anche alcuni costi sull’uso degli impianti/depositi/officine), il GI garantisce comunque all’EA l’accesso ai dati, individuando le relative procedure per lo scambio di informazioni, e dando evidenza dei dati non univocamente attribuibili al CdS di competenza dell’EA.

D’altra parte, nell’ambito delle valutazioni effettuate dal gestore sulle osservazioni, RFI afferma che già ora il PIR prevede che in sede di richiesta dei servizi OSP sia associato il CdS di appartenenza, potendosi pertanto prevedere una spedita allocazione anche delle informazioni richieste per CdS, che potrebbe beneficiare di un maggior dialogo tra i soggetti anche attraverso attività di formazione con gli EA per illustrare come estrarre i dati necessari agli enti.

In definitiva e con riferimento ai vari aspetti connessi ai flussi informativi, l’Autorità valuta che il gestore non possa rinviare l’adeguamento dei propri sistemi informativi evocando, ad esempio, futuri approfondimenti, ma debba procedere senza indugio, posto che ormai da tempo l’unità elementare di organizzazione dei servizi è a livello di contratto di servizio. In tale ottica vanno anche considerate le esigenze di far procedere il processo di liberalizzazione (la promozione delle gare di cui a diverse milestone del PNRR). Ritardi di RFI sono da ricondurre a comportamenti ostativi della concorrenza, posto che la rendicontazione per CdS, nei termini illustrati, consente alle regioni di acquisire quegli elementi informativi essenziali per bandire le prossime gare.

In tale prospettiva, si ritiene che il gestore sia tenuto ad adoperarsi al fine di consentire, all’EA, con riferimento ai servizi di TPL ferroviario, di fruire dei contenuti degli adeguati flussi informativi riferiti ai dati tecnici ed economici generati dal GI e riguardanti i servizi oggetto di OSP, da rendicontare a livello di CdS.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l’Autorità ritiene necessario che il GI avvii, entro l’inizio del 2027, un tavolo di confronto con la Regione Piemonte che consenta al gestore di illustrare il corretto

funzionamento dell’attuale sistema messo a disposizione dello stesso (PICWEB o altra interfaccia che il gestore stesso ritenga utile allo scopo), di analizzare le richieste relative alle informazioni e ai dati generati dal gestore (tecnici, economici, di circolazione, sia statici che in tempo reale) e quelle necessarie per il monitoraggio del CdS, asseritamente non nella disponibilità del gestore, definendo dettagliatamente le modalità per soddisfare le esigenze dell’EA in termini di acquisizione di dati, nonché di specificare i limiti della loro fornitura in quanto riferite a dati non nella disponibilità del gestore medesimo.

Si richiede, inoltre, che, al termine dei lavori del tavolo di cui al precedente capoverso, il GI relazioni, dettagliatamente, all'Autorità, entro la fine del mese di marzo 2027, su quanto convenuto con l'EA in relazione alla messa a disposizione di quest'ultimo dei dati di cui sopra, alle modalità/strumenti di trasferimento dei suddetti dati che si prevede di utilizzare ed ai relativi protocolli di scambio.

Si coglie l’occasione per evidenziare come in materia di dati dei servizi di TPL rilevi il Regolamento Delegato 2017/1926 che individua una pluralità di informazioni (statiche, dinamiche, e storiche) che ogni Stato deve rendere disponibili sul proprio National Access Point (NAP) consentendone liberamente l’accesso a tutti. In tale ambito, il Regolamento Delegato, che comprende tutte le modalità di trasporto (compreso quella ferroviaria) sia in regime di libero mercato che soggetti ad OSP, individua obblighi nei confronti dei “*titolari dei dati*” nella cui definizione ricadono anche i gestori delle infrastrutture individuando anche gli standard tecnici di trasmissione dei dati da utilizzare. Visto le richieste della Regione sulla disponibilità dei dati in tempo reale, rileva conoscere le attività messe in atto dal GI per ottemperare quanto richiesto dal citato Regolamento.

Con riferimento alle osservazioni della Regione Piemonte riferite ai contenuti dell’Appendice 3 al capitolo 3, “*Accordo Quadro tipo per servizi di trasporto OSP – Art. 4*”, il gestore correttamente osserva che, fermo che il PIR sarà oggetto di modifiche e integrazioni a conclusione del procedimento avviato dall’ART con Delibera 49/2026, riguardante la revisione delle misure di regolazione sull’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con delibera ART 70/2014, si conferma quanto già esplicitato dal gestore nella fase di consultazione del PIR 2026.

Rappresenta, quindi, che la clausola in questione, presente nei vigenti AQ, ancora la possibilità di revisione ad alcune casistiche predeterminate che esulano dall’autonomia contrattuale delle parti. Ne consegue che la modifica relativa all’introduzione di predeterminato limite quantitativo alla capacità oggetto di proposta modifica da parte della Regione non può essere accolta.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

3.3.1 Si prescrive al Gestore di istituire, entro gennaio 2027, un tavolo di confronto con la Regione Piemonte, finalizzato ad illustrare il corretto funzionamento dell’attuale sistema messo a disposizione anche dell’EA (PICWEB o altra interfaccia che il gestore ritenga utile allo scopo); di analizzare le richieste dell’EA in merito alle informazioni e ai dati generati dal GI (tecnici, economici, di circolazione, sia statici che in tempo reale) e quelli necessari per il monitoraggio del CdS, asseritamente non nella disponibilità del gestore, nonché di definire dettagliatamente le richieste non accoglibili in quanto riferite ai suddetti dati non nella disponibilità del gestore medesimo.

3.3.2 Si prescrive al Gestore di relazionare, dettagliatamente all’Autorità, entro la fine del mese di marzo 2027, degli esiti del confronto tra il gestore medesimo e l’EA, risultanti dai lavori del tavolo di confronto di cui alla precedente prescrizione 3.3.1, con riferimento a: (i) quanto convenuto con l'EA in relazione alla messa a disposizione dei dati a questa necessari; (ii) alle modalità/strumenti

di trasferimento dei suddetti dati che si prevede di utilizzare ed ai relativi protocolli di scambio; (iii) ai tempi realizzativi delle implementazioni che il gestore dovrà effettuare ai propri sistemi al fine di rendere disponibili le informazioni individuate quali fornibili in quanto in proprio possesso.

3.3.3 Si prescrive al Gestore di introdurre nel paragrafo 3.3.1, "*Accordo quadro (aggiornamento dicembre 2026)*", il testo recante: "*A tal fine, con riferimento ai servizi di trasporto connotati da obblighi di servizio pubblico, il GI rende disponibili all'Ente affidante, anche tramite i sistemi informativi esistenti o mediante appositi flussi periodici, i dati fisici ed economici relativi all'effettuazione dei servizi previsti nel PMdA, nonché a quelli extra-PMdA (inclusa la fornitura della energia di trazione, alle varie finalità effettuata), alle penali e agli eventuali conguagli, distinti per Contratto di Servizio, relazione, periodo di competenza e Impresa Ferroviaria affidataria. Tali informazioni sono fornite con livello di dettaglio idoneo a consentire la verifica della corretta imputazione dei costi ai servizi OSP di competenza dell'Ente affidante e la riconciliazione con la documentazione contrattuale e contabile dell'Impresa Ferroviaria*."

3.3.4 Si prescrive al Gestore di informare l'Autorità in merito alle iniziative intraprese dallo stesso ai fini del rispetto degli obblighi informativi nei confronti del National Access Point (NAP) previsti in capo ai gestori delle infrastrutture dal Regolamento Delegato 2017/1926.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento all'osservazione della Regione Piemonte riferita ai contenuti del paragrafo 4.4.2.1, "*Limitazioni all'assegnazione di capacità quadro*", il gestore precisa correttamente che procederà alla rivisitazione della gestione della capacità a seguito della conclusione del procedimento regolatorio avviato dall'ART con la delibera n.49/2026, evidenziando che, in ogni caso, la previsione di cui alla misura 1.6.2, lettera c), dell'Allegato A alla delibera ART n. 70/2014 è stata successivamente oggetto di prescrizione di eliminazione da parte della stessa Autorità, ai sensi della prescrizione 4.2.3.2 dell'Allegato A alla delibera ART n. 151/2019.

Con riferimento all'osservazione della Regione Piemonte riferita ai contenuti del paragrafo 4.4.2.2, "*Processo di coordinamento nell'ambito della procedura di assegnazione di capacità quadro (aggiornamento dicembre 2026)*", il gestore ha controdedotto che i servizi "contendibili" sono oggetto di AQ, e la relativa effettuazione esigibile. L'osservazione della Regione Piemonte sembra lasciare intendere che le risultanze di una gara per affidamento di servizi OSP, processo a cui RFI è estranea, possano in qualche modo vincolare il GI agli esiti della stessa. Diversamente si ritiene indispensabile che l'oggetto della gara in termini di tracce e servizi non possa essere differente dalla capacità acquisita con AQ stipulato con il Gestore. In considerazione di quanto sopra, la citata osservazione non si ritiene accoglibile.

Con riferimento all'osservazione della Regione Piemonte riferita ai contenuti del paragrafo 4.5.5, "*Processo di coordinamento tracce e servizi (aggiornamento dicembre 2026)*", il gestore precisa che è già previsto il coinvolgimento degli Enti Affidanti i servizi OSP nelle procedure di coordinamento da parte del Gestore, mentre le osservazioni riferite al progetto orario sono a cura dell'IF che le invia a RFI tramite la piattaforma di richiesta tracce ASTRO IF. In considerazione di ciò non si ritiene di dover accogliere l'osservazione della Regione.

Con riferimento all'osservazione della Regione Piemonte riferita ai contenuti del paragrafo 4.6.2, "*Criteri di priorità delle tracce orarie*", il gestore precisa correttamente che i criteri di priorità, di cui al paragrafo in parola, rientrano nel perimetro delle discipline oggetto di revisione da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti nell'ambito del procedimento regolatorio avviato con delibera n. 49/2026, riguardante la revisione

delle misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con Delibera ART 70/2014 e che, pertanto, la disciplina dei criteri di priorità sarà oggetto di modifiche e/o integrazioni a conclusione del suddetto procedimento.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Nel paragrafo 5.3.1, *"Servizi inclusi nel Pacchetto Minimo d'Accesso*", sezione "*Informazioni al pubblico*", è precisato che i quadri orario digitali sono pubblicati sul sito di RFI, realizzato secondo gli standard internazionali di accessibilità del *web*.

Analoga precisazione non è espressamente prevista per le informazioni dinamiche sulla circolazione pubblicate mediante le Info News nella pagina Infomobilità del sito aziendale.

Si ritiene, pertanto, opportuno precisare che anche tali informazioni sono rese nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Sempre nel paragrafo 5.3.1, sezione "*Informazioni al pubblico*", il PIR disciplina la fornitura delle informazioni relative al reale andamento della circolazione, tutte le variazioni significative alle informazioni di cui sopra (incluso l'eventuale attestamento accodato) e, qualora tecnicamente possibile, le relative cause.

Tale disciplina è integrata e coordinata con i contenuti del paragrafo 5.5.2, "*Fornitura di informazioni complementari (aggiornamento dicembre 2026)*", sezione "*Utenze informative*".

Le disposizioni dovrebbero essere meglio integrate e coordinate precisando espressamente che RFI mette a disposizione i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale, anche ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, come previsto dall'articolo 10 del Regolamento UE 2021/782.

I flussi informativi dovrebbero comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire agli altri soggetti coinvolti di fornire ai passeggeri le informazioni previste dall'Allegato II, parte II, al medesimo Regolamento, e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Si ritiene, quindi, necessario che il gestore integri il citato paragrafo 5.3.1, *"Servizi inclusi nel Pacchetto Minimo d'Accesso*", sezione "*Informazioni al pubblico*", coordinandolo con le disposizioni relative ai sistemi informativi contenute nel paragrafo 5.5.2, "*Fornitura di informazioni complementari (aggiornamento dicembre 2026)*", sezione "*Utenze informative*", prevedendo che RFI metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non

discriminatorio, in tempo reale e in conformità alle previsioni dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi generati, detenuti nell’ambito delle proprie competenze, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati.

In coerenza con l’articolo 22 del medesimo Regolamento, con l’articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018, con riguardo alla disciplina dei due precedenti capoversi, si ritiene necessario che i relativi flussi informativi comprendano anche le variazioni e le indisponibilità dell’infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull’effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

5.2 Indicazioni

5.2.1 **Si dà indicazione al Gestore di specificare nel paragrafo 5.3.1, *“Servizi inclusi nel Pacchetto Minimo d’Accesso”*, sezione “*Informazioni al pubblico*” che “*RFI garantisce inoltre il flusso informativo verso l’esterno attraverso la redazione e la pubblicazione delle Info News sulla pagina Infomobilità del sito www.rfi.it, nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82”*.**

5.3 Prescrizioni

5.3.1 **Si prescrive al Gestore di integrare il paragrafo 5.3.1, *“Servizi inclusi nel Pacchetto minimo d’Accesso”* sezione *“Informazioni al Pubblico”*, coordinandolo con le disposizioni relative ai sistemi informativi contenute nel paragrafo 5.5.2, “*Fornitura di informazioni complementari (aggiornamento dicembre 2026)*”, sezione “*Utenze informative*”, prevedendo che RFI, in conformità alle previsioni dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale.**

I flussi informativi devono comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell’infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall’Allegato II, parte II, al Regolamento (UE) 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Devono, inoltre, essere compresi i dati e le informazioni relativi alle variazioni e alle indisponibilità dell’infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull’effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in conformità all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782 e in coerenza con l’articolo 22 del medesimo Regolamento, con l’articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018.

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alle osservazioni della Regione Piemonte riferite ai contenuti del paragrafo 6.3.2, "*Regole di gestione*", il gestore ritiene, condivisibilmente, di mantenere l'attuale impostazione, peraltro non soggetta a variazione rispetto alle edizioni precedenti del PIR, al fine di preservare le regole di gestione che RFI applica per tutte le infrastrutture gestite.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Nel paragrafo 7.3.2 "*Stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario e relativa ai servizi offerti in stazione (aggiornamento dicembre 2025)*", nella sezione "*Assistenza alle Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta (PMR) di cui al Regolamento UE n. 782/2021 – Modalità e tempistiche per richiedere il servizio",* il PIR prevede che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa prenotare il servizio di assistenza rivolgendosi all'impresa ferroviaria oppure direttamente alla Sala Blu di RFI. Prevede, inoltre, che l'impresa ferroviaria trasmetta a RFI la richiesta ricevuta e che RFI comunichi la conferma della prenotazione o l'eventuale motivo del diniego.

Si ritiene necessario che la disciplina venga integrata precisando che, nei viaggi che interessano reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie, la persona con disabilità o a mobilità ridotta non è tenuta a presentare distinte richieste ai diversi soggetti coinvolti.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

7.3.1 **Si prescrive al Gestore di specificare nel paragrafo 7.3.2 "*Stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario e relativa ai servizi offerti in stazione (aggiornamento dicembre 2025)*", relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario e relativa ai servizi offerti in stazione (aggiornamento dicembre 2025)", sezione "*Assistenza alle Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta (PMR) di cui al Regolamento UE n. 782/2021 – Modalità e tempistiche per richiedere il servizio*", che: "*le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del*

***meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La PMR presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio, anche qualora questo interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell'erogazione del servizio, senza che l'utente sia tenuto a reiterare la richiesta. Per i servizi di assistenza di competenza del GI sono indicate le modalità e i termini di richiesta, i canali utilizzabili, le modalità di conferma del servizio e, ove il viaggio coinvolga altri gestori di stazione o imprese ferroviarie, le modalità di coordinamento con gli stessi*".**

8. Allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai dati contenuti in e-PIR ed in particolare con riferimento all'allegato "*Circuito stazioni abilitate al servizio PMF – Stazioni IFN*", si rileva che vengono riportate, tra l'altro, con riferimento all'orario 2026-2027, le condizioni di compatibilità con le STI PMR. Si ritiene, tuttavia, necessario che siano reperibili, in detto o in altro apposito allegato, con riferimento ad ogni stazione/fermata della rete, l'appartenenza o meno agli ambiti di applicazione delle STI PMR 2008 o alle STI PMR 2014 e, in caso positivo, l'effettivo grado di ottemperanza alle suddette STI.

Si rende inoltre necessario che il suddetto allegato contenente le informazioni aggiuntive richieste, di cui al precedente capoverso, così come tutti gli altri, compresi quelli che compongono il "Processo di scenario tecnico" citato al paragrafo 1.6, "*Glossario dei termini (aggiornamento dicembre 2026)*", vengano resi disponibili in e-PIR anche con riferimento all'orario di servizio 2027-2028 a cui il PIR si riferisce.

8.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

8.3 Prescrizioni

8.3.1 Si prescrive al Gestore di provvedere a rendere disponibili, in apposito allegato e per tutte le stazioni/fermate della rete, le informazioni riferite alla loro appartenenza o meno agli ambiti di applicazione delle STI PMR 2008 o alle STI PMR 2014 e, in caso positivo, l'effettivo grado di ottemperanza alla STI eventualmente applicabile.

8.3.2 Si prescrive al Gestore di pubblicare l'allegato di cui alla precedente prescrizione 8.3.1, così come gli altri allegati tecnici da pubblicare in e-PIR, compresi quelli che compongono il "Processo di scenario tecnico" citato al paragrafo 1.6, *"Glossario dei termini (aggiornamento dicembre 2026)"*, anche per l'orario di servizio 2027-2028, a cui il PIR si riferisce.